

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 119/36/2011

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Contribuente ha prodotto ricorso avverso cartella esattoriale n. 02220070005595064000 emessa dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Chiari, il 26/7/2007.

La cartella trae origine dal fatto che il Contribuente ha indicato al quadro R.M. relativo ai redditi a tassazione separata la plusvalenza derivante dalla cessione del ramo d'azienda (per € 694.664) avvenuta nell'anno 2003, con relativo versamento di € 138.933.

La parte segnalava trattarsi di errore materiale: anziché al quadro RM, la plusvalenza doveva essere indicata nel quadro RQ, relativo a redditi soggetti ad imposta sostitutiva, Irpef al 19%, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 358/1997 e per tali motivi il versamento avrebbe dovuto essere di € 131.986. In data 27/09/2007 parte Contribuente presentava istanza di sgravio e chiedeva la rettifica della dichiarazione in modo che venisse riliquidata la dichiarazione.

L'Ufficio segnalava che l'iscrizione a ruolo derivava da normale attività di controllo, da cui risultava chiaramente la volontà di assoggettare il reddito a tassazione separata. Alla luce della documentazione presentata la cartella risultava regolare.

Per l'Ufficio era possibile integrare la dichiarazione già presentata a norma dell'art. 2, comma bis DPR 322/908, ma non risultava essere mai stata presentata tale dichiarazione integrativa.

Contro tale decisione proponeva appello parte Contribuente sostenendo che 1) la dichiarazione dei redditi non è un "atto negoziale e dispositivo", ma una mera "esternazione di scienza e di giudizio". Essa "non costituisce il titolo dell'obbligazione tributaria" (che a contrariis trova fondamento nella legge), ma atto di accertamento di tale obbligazione. Ne consegue che la dichiarazione può essere ritrattata o modificata, in tutto o in parte, mediante l'acquisizione "di nuovi elementi di conoscenza e valutazione" prospettati dal contribuente a suo favore o venuti a conoscenza al contribuente successivamente. 2) La rettificabilità della dichiarazione a favore del contribuente è conforme ai principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di oggettiva correttezza dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.). In particolare l'appellante ritiene che se è vero che l'art. 2 bis del DPR 322/98 permette la rettifica a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, è altrettanto vero che l'art. 2 comma 8 DPR 322/98 consente la rettifica, sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento.

A detta del Contribuente l'art. 2 comma 8 permette l'integrazione "...per correggere errori ed omissioni mediante successiva presentazione..." della dichiarazione nel più ampio termine di accertamento della dichiarazione presentata e non indica se la rettificabilità sia a favore o a sfavore del contribuente, quindi, non vi è una precisa individuazione delle rettifiche permesse.

Questa Commissione Regionale ritiene che la decisione impugnata sia fondata e condivisibile; in particolare, ritiene che la dichiarazione integrativa doveva essere presentata, imprescindibilmente entro e non oltre il prescritto periodo di imposta successivo.

Sussistono fondati motivi per la disapplicazione delle sanzioni, attesa la plausibile involontarietà dell'errore e per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione in parziale riforma della sentenza impugnata disapplica le sanzioni applicate dall'Ufficio nella cartella esattoriale impugnata. Conferma nel resto la sentenza della Commissione Provinciale. Spese compensate.